

Legge regionale 12 dicembre 2008, n. 40

Ulteriori disposizioni di carattere ordinamentale e finanziario collegate alla manovra di assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2008 ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.

(*BUR n. 24 del 16 dicembre 2008, supplemento straordinario n. 1 del 18 dicembre 2008*)

(*Testo coordinato con le modifiche ed integrazioni di cui alle LL.RR. 12 giugno 2009, n. 19, 23 dicembre 2011, n. 47 e 30 maggio 2012, n. 15*)

TITOLO I

(Disposizioni di carattere finanziario)

Art. 1

(Sistemi di Incentivazione per lo Sviluppo del

Sistema Produttivo Regionale)

1. Al fine di sostenere lo sviluppo del sistema produttivo regionale, la Regione Calabria istituisce regimi di aiuto e strumenti di incentivazione, cofinanziabili con risorse comunitarie, nazionali e regionali, esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato CE in quanto emanati in conformità al vigente Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008).

2. I regimi di cui al comma 1 riguardano le seguenti categorie di aiuti:

Aiuti a finalità regionale

- Aiuti regionali agli investimenti e all'occupazione.
- Aiuti alle piccole imprese di nuova costituzione.

Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI

- Aiuti agli investimenti e all'occupazione in favore delle PMI .

Aiuti all'imprenditoria femminile

- Aiuti a piccole imprese di recente costituzione a partecipazione femminile.

Aiuti per la tutela ambientale

- Aiuti agli investimenti che consentono alle imprese di andare oltre le norme comunitarie in materia di tutela ambientale o di innalzare il livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie.

- Aiuti per l'acquisto di mezzi di trasporto nuovi intesi al superamento delle norme comunitarie o all'innalzamento del livello di tutela ambientale in assenza di norme comunitarie.
- Aiuti alle PMI per l'adeguamento a norme comunitarie non ancora in vigore.
- Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente in misure di risparmio energetico.
- Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente nella cogenerazione ad alto rendimento.
- Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili.
- Aiuti per la realizzazione di studi in materia ambientale.
- Aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali.

Aiuti alle PMI per servizi di consulenza e per la partecipazione di PMI a fiere

- Aiuti alle PMI per servizi di consulenza.
- Aiuti per la partecipazione di PMI a fiere.

Aiuti sotto forma di capitale di rischio

- Aiuti sotto forma di capitale di rischio.

Aiuti a favore di ricerca, sviluppo e innovazione

- Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo.
- Aiuti per gli studi di fattibilità tecnica.
- Aiuti alle PMI per le spese connesse ai diritti di proprietà industriale.
- Aiuti alla ricerca e sviluppo nei settori dell'agricoltura e della pesca.
- Aiuti a nuove imprese innovative.
- Aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione.
- Aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

Aiuti alla formazione

- Aiuti alla formazione.

Aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili

- Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati sotto forma di integrazioni salariali.
- Aiuti all'occupazione ai lavoratori disabili sotto forma di integrazioni salariali.
- Aiuti intesi a compensare i sovraccosti connessi all'occupazione di lavoratori disabili.

- Aiuti per la messa in sicurezza dei luoghi di lavoro.

I regimi sono definiti in conformità con la Carta degli Aiuti a Finalità regionale 2007-2013 approvata dalla Commissione Europea con la Decisione n. 324 del 28 novembre 2007, con gli Orientamenti degli Aiuti a finalità regionale di cui alla GUCE C 54 del 4 marzo 2006 e con il Regolamento (CE) N. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (Regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato sulla GUCE L n. 214/3 del 9 agosto 2008).

3. Nell'ambito dei sistemi di incentivazione alle imprese potrà essere prevista la concessione di aiuti di importanza minore, ovvero "*de minimis*", nel rispetto del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "*de minimis*" pubblicato nella GUCE serie L n. 379 del 28 dicembre 2006. In tale ambito sono attuati anche gli interventi disciplinati dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, con la concessione di un contributo in conto capitale, fino ad un massimo del 30% degli investimenti ammissibili, ed in conto interessi per un importo pari al tasso di riferimento, previa predisposizione da parte della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento.

4. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti per materia e sentito il partenariato istituzionale, economico e sociale, definisce i regimi di aiuto e gli strumenti di incentivazione approvando specifiche Direttive di Attuazione redatte sulla base dei limiti previsti dalla "Carta degli aiuti a finalità regionale" vigente per il periodo di programmazione 2007-2013, dei Regolamenti comunitari di cui ai commi 2 e 3, della normativa comunitaria, delle leggi regionali, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, e dell'articolo 19 della legge 24 novembre 2000, n. 340.

5. Le Direttive di Attuazione definiscono per ciascun strumento di incentivazione i seguenti elementi:

- oggetto e finalità degli aiuti;
- soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità;
- settori di attività ammissibili;
- tipologie di aiuti ammissibili;
- spese ammissibili;
- forma e intensità di aiuto;
- criteri di valutazione delle domande di agevolazione;
- procedure per la presentazione, valutazione e selezione delle domande di agevolazione;
- procedure per l'erogazione, il monitoraggio e il controllo delle agevolazioni.

6. Le Direttive di Attuazione sono trasmesse alla Commissione consiliare competente per materia che esprime il proprio parere vincolante entro sessanta giorni, decorsi i quali il parere si intende favorevole.

7. Per il finanziamento degli aiuti di cui al presente articolo sono utilizzate le risorse provenienti da:

- Risorse rinvenienti dalla certificazione di progetti coerenti al POR Calabria 2000-2006 ai sensi del paragrafo 6.3.6 del QCS Obiettivo 1 2000-2006 in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo e dal Complemento di Programmazione approvati dalla Commissione Europea;
 - Bilancio regionale, in conformità con gli indirizzi di spesa;
 - POR Calabria FESR 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo stesso approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6322 del 07/12/2007;
 - PAR Calabria FAS 2007/2013 in conformità alla Delibera CIPE n. 166 del 21 dicembre 2007;
 - POR Calabria FSE 2007-2013, in conformità a quanto previsto dal Programma Operativo stesso approvato dalla Commissione Europea con Decisione C (2007) 6711 del 17/12/2007.
8. Potranno, inoltre, essere utilizzate le risorse individuate in specifici Accordi di Programma Quadro stipulati con lo Stato nonché, attraverso la stipula di specifici Accordi di Programma o procedure di programmazione negoziata, le risorse nella disponibilità di altri soggetti pubblici.
9. Per la gestione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo possono essere utilizzati anche Istituti di credito o intermediari finanziari da selezionare con procedura di evidenza pubblica, presso i quali vengono istituiti specifici Fondi.